



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"

DGR 12 luglio 2002 7/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

COMUNE DI BERLINGO
Piazza Paolo VI, 2
25030 BERLINGO (BS)


approvato con delibera di Consiglio Comunale
n° 70 del 20.12.2010

Dicembre 2010

Rev.02


Dr. **Adriano Manfron**
Tecnico Competente
in Acustica Ambientale
(D.P.G.R. del 9 giugno 1997 n. 2236)

Collaboratore Dr Francesco Torricelli





INDICE

TITOLO I -	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1.	Finalità delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica ...	4
Art. 2.	Definizione di inquinamento acustico	4
Art. 3.	Definizioni tecniche.....	4
Art. 4.	Misure e controlli	8
TITOLO II -	DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	10
Art. 5.	Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche	10
Art. 6.	Valori limite	10
Art. 7.	Classificazione delle strade e limiti nelle rispettive fasce di pertinenza acustica	14
TITOLO III -	PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO	19
Art. 8.	Redazione del piano di risanamento acustico	19
Art. 9.	Contenuti dei piani di risanamento acustico	19
Art. 10.	Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico	20
TITOLO IV -	INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	21
Art. 11.	Norme generali.....	21
Art. 12.	Piani di risanamento acustico delle imprese.....	21
Art. 13.	Modalità di presentazione dei piani di risanamento	21
Art. 14.	Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento	22
Art. 15.	Impianti a ciclo produttivo continuo.....	22
TITOLO V -	PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	24
Art. 16.	Valutazione di impatto acustico	24
Art. 17.	Valutazione di clima acustico	25
Art. 18.	Autocertificazione	25
Art. 19.	Permessi di costruire nella fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti	26
Art. 20.	Requisiti acustici passivi degli edifici	26
Art. 21.	Pianificazione urbanistica	29
TITOLO VI -	MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	30
Art. 22.	Rumore prodotto da traffico veicolare.....	30
Art. 23.	Rumore prodotto da attività svolte all'aperto	31
Art. 24.	Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse	31



Art. 25.	Luoghi di intrattenimento danzante dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale	32
----------	--	----

Art. 26.	Campane	32
----------	---------------	----

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE..... 33

Art. 27.	Definizione attività temporanee	33
----------	---------------------------------------	----

Art. 28.	Attività soggette	33
----------	-------------------------	----

Art. 29.	Individuazione delle aree comunali per manifestazioni temporanee	34
----------	--	----

Art. 30.	Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee ..	34
----------	--	----

Art. 31.	Rilascio autorizzazione in deroga per attività' temporanee rumorose.....	38
----------	--	----

TITOLO VIII - SANZIONI..... 39

Art. 32.	Ordinanze contingibili e urgenti	39
----------	--	----

Art. 33.	Superamento dei limiti di immissione e di emissione.....	39
----------	--	----

Art. 34.	Schiamazzi e rumori molesti.....	39
----------	----------------------------------	----

Art. 35.	Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati	39
----------	--	----

Art. 36.	Impianti elettroacustici di locali di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi	40
----------	--	----

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 41

Art. 37.	Procedimenti e attività in corso.....	41
----------	---------------------------------------	----

Art. 38.	Entrata in vigore	41
----------	-------------------------	----

Art. 39.	Aggiornamento del regolamento.....	41
----------	------------------------------------	----

APPENDICE - MODULISTICA 42

ALLEGATO 1 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO.....	42
--	----

ALLEGATO 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI	43
--	----

ALLEGATO 3 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO (FESTE POPOLARI, LUNA PARK, MANIFESTAZIONI MUSICALI, ECC.).....	45
--	----

ALLEGATO 4 – SCHEMA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' TEMPORANEE	47
---	----

ALLEGATO 5 –DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE PRATICHE EDILIZIE	48
---	----

ALLEGATO 7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	50
--	----



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. FINALITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il presente Regolamento, adottato in adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", è finalizzato a:

- stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Classificazione Acustica del territorio Comunale;
- disciplinare l'esercizio delle sorgenti fisse che possono produrre alterazione dell'ambiente conseguenti all'inquinamento acustico, delle attività rumorose temporanee e delle infrastrutture dei trasporti al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
- consentire l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 2. DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Ai fini delle presenti norme, si intende per inquinamento acustico, l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

L'inquinamento acustico qui considerato è quello derivante dalle sorgenti fisse, dalle sorgenti mobili e dalle attività temporanee.

Art. 3. DEFINIZIONI TECNICHE

Rumore

E' un suono che provoca una sensazione non piacevole. Per suono si intende una perturbazione di carattere oscillatorio che si propaga in un mezzo elastico, di frequenza tale da essere percepita dall'orecchio umano.

Sorgenti sonore fisse

Sono gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili

Sono tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente definizione.



Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa, in corrispondenza di spazi occupati da persone e comunità.

Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

dB – decibel

È l'indice di una scala che misura la pressione sonora, cioè l'intensità del suono che viene valutato rispetto ad un livello di riferimento costituito dalla soglia di udibilità. Non è un'unità di misura assoluta, ma esprime il rapporto tra la quantità di energia misurata ed il livello di riferimento stabilito. La scala dei dB è logaritmica ed il livello di riferimento è di 20 μ Pa; pertanto ad ogni aumento di 3 dB corrisponde un raddoppio della intensità sonora. Le sorgenti sonore si caratterizzano per intensità sonora e frequenza e provocano effetti diversi sulle persone anche a causa della differente composizione spettrale e non solo per la loro diversa intensità.

L_p - Livello di pressione acustica

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$

dove:

p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa);

p_0 è la pressione di riferimento che si assume a 20 μ Pa in condizioni standard.

L_{eq(A)} - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"

Detto parametro rappresenta il livello di pressione sonora costante nel tempo avente lo stesso contenuto energetico del fenomeno osservato il cui livello è però variabile; in altre parole il L_{eq} rappresenta l'energia media del fenomeno acustico. E' espresso dalla seguente relazione:

$$L_{eq(A), T} = 10 \log [1/T \int p_A^2(t)/p_0^2 \cdot dt] \text{ dB(A)}$$

dove:



$p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651).

p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento

T è l'intervallo di tempo

Il significato di curva di ponderazione "A" deriva dall'esigenza di misurare direttamente su un fonometro (strumento per la misurazione del rumore) il livello di pressione sonora così come percepito dall'uomo al fine di valutare una situazione di rischio uditivo o di disturbo.

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A":

L_{AS} , L_{AF} , L_{AI} , esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" secondo le costanti di tempo *slow*, *fast*, *impulse*.

$L_{(n)}$

Si definisce livello percentile L_n il livello che è stato presente o superato per un intervallo di tempo pari a n % del tempo di misura considerato. Esso fornisce l'indicazione del livello medio e della fluttuazione di livello.

L_1

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo dell'1% della misura. Serve ad individuare le sorgenti e le cause che originano i valori di punta, i quali sono da un lato quelli che hanno una forte influenza sul valore del livello equivalente rilevabile e dall'altro sono le maggiori cause del disturbo e di degrado ambientale in aree urbane, dove il rumore da traffico è nettamente prevalente.

L_{10}

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 10% della misura. Questo parametro risulta utile ad eseguire una analisi del rumore prodotto dal traffico veicolare; in particolare evidenzia la consistenza del passaggio di mezzi pesanti.

L_{90}

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 90% della misura, in sintesi il parametro rappresentante il rumore di fondo. In altre parole L_{90} rappresenta in maniera normalizzata i livelli sonori minimi più frequenti che caratterizzano un determinato clima sonoro oppure, detto più semplicemente, rappresenta la sonorità dell'ambiente quando non transitano sorgenti mobili e non sono attive sorgenti fisse.

$\Delta (L_{10} - L_{90})$

La differenza tra i valori di $L_{10} - L_{90}$ risulta indicativa della variabilità della rumorosità nel periodo di misura.

Livello di rumore residuo - L_r

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.



Livello di rumore ambientale - L_a

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello differenziale di rumore - L_d

Differenza tra il livello $L_{eq(A)}$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Livello di rumore corretto - L_c

È definito dalla relazione:

$$L_c = L_a + K_I + K_T + K_B$$

dove $K_I=3$, $K_T=3$ e $K_B=3$ sono dei fattori correttivi espressi in dB(A) che devono essere addizionati al valore di livello di rumore ambientale qualora si individuano componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli $L_{A_{lmax}}$ e $L_{A_{Smax}}$ per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

l'evento è ripetitivo; la differenza tra $L_{A_{lmax}}$ e $L_{A_{Smax}}$ è superiore a 6 dB; la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s. L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno. La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{AF} effettuata durante il tempo di misura. Il valore di L_{Aeq} viene incrementato di un fattore K_I così come definito al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in



presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 20 kHz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Tempo di riferimento - T_r

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione - T_o

È un periodo di tempo compreso in T_r nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura T_m

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_m) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.



Art. 4. MISURE E CONTROLLI

Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo del rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio (Classificazione Acustica). Le rilevazioni possono essere richieste, a titolo di supporto tecnico, al personale del Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente. È facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, della consulenza di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, iscritti nell'elenco regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447. Nelle operazioni di controllo, tali tecnici qualificati sono supportati da personale incaricato della vigilanza, dipendente del Comune.

Le modalità tecniche di misurazione sono stabilite dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

www.gruppozadig.it



Zadig S.r.l.
20831 Seregno (MB)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
info@gruppozadig.it
Uffici tecnici:
Roma – Bologna – Bolzano

AB110

TITOLO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. del , sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, del Dipartimento A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, è stata approvata la Classificazione Acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I, II, III, IV, V, VI), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dalla D.G.R. 12 Luglio 2002, n. 7/9776.

L'adozione della Classificazione Acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e riportati nel successivo art. 6.

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale, di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale quando, per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di aree esistenti, le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classi diverse, nell'ambito di quelle stabilite dall'art. 22 del presente regolamento vengono adottate varianti alla Classificazione Acustica. L'approvazione delle varianti alla Classificazione Acustica e del presente regolamento di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo previsto nella D.G.R. 12 Luglio 2002 n. 7/9776.

Art. 6. VALORI LIMITE

Valori limite assoluti di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora rilevato come indicato dalla normativa vigente (Legge 447/1995, DPCM 14/11/1997).

www.gruppozadig.it



Tabella B – Valori limite assoluti di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

www.gruppozadig.it

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Tali valori si riferiscono al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Tabella C – Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70



I limiti possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Comando di Polizia Locale, secondo le modalità indicate al Titolo VII del presente regolamento.

Valori limiti di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- se riferiti ad un ora, i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, e cioè:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	60	45
II Aree prevalentemente residenziali	65	50
III Aree di tipo misto	70	55
IV Aree di intensa attività umana	75	60
V Aree prevalentemente industriali	80	65
VI Aree esclusivamente industriali	80	75

- se relativi ai tempi di riferimento, quelli della Tab. C.

Il tempo a lungo termine T_L rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. Si tratta in generale di un periodo annuale, ma potrebbe anche riguardare un periodo stagionale di alcuni mesi.



Valori limite di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio, e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella D – Valori limite di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

www.gruppozadig.it

Valori limite differenziali di immissione

Per tutte le classi acustiche, ad eccezione della VI, oltre ai limiti assoluti di immissione ed emissione, si applicano i "limiti differenziali" ovvero la differenza massima ammissibile tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale) corrisponde a:

- 5 dB(A): periodo diurno (06-22)
- 3 dB(A): periodo notturno (22-06).

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi con le modalità tecniche stabilite dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

Il limite differenziale non si applica:

- agli impianti "a ciclo produttivo continuo" come definiti dall'articolo 16 del presente regolamento;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;



- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

Art. 7. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E LIMITI NELLE RISPETTIVE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA

L'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti stradali è normato dal D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare*".

Definizioni

Infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto. Ai fini dell'applicazione dei limiti sono considerati struttura esistente: gli ampliamenti in sede, l'affiancamento di infrastrutture stradali, le varianti.

Strada nuova: è una strada per la quale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 (16 giugno 2004), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 127 del 1 giugno 2004, non era ancora stato approvato il progetto di realizzazione.

Ambiente abitativo: ogni ambiente destinato alla permanenza di persone o comunità e utilizzato per le diverse attività umane.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa: aree naturalistiche, parchi, aree destinate ad attività ricreative, aree territoriali edificabili.

Centro abitato: insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Fascia di Pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Campo di applicazione

Si applica alle infrastrutture:

A – Autostrade

AB110

- B – Strade extraurbane principali
- C – Strade extraurbane secondarie
- D – Strade urbane di scorrimento
- E – Strade urbane di quartiere
- F – Strade locali

Per tali sorgenti di rumore, non si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di attenzione e i valori limite di qualità.

I valori limite di immissione sono verificati nei punti di maggiore esposizione e riguardano il solo rumore della/e infrastruttura/e stradale/i.

Fasce di pertinenza acustica

Infrastrutture nuova realizzazione		Infrastrutture esistenti		
		Tipo fascia A		Tipo fascia B
A	250 m	A	100 m	150 m
B	250 m	B	100 m	150 m
C1	250 m	Ca	100 m	150 m
C2	150 m	Cb	100 m	50 m
D	100 m	Da	100 m	
		Db	100 m	
E	30 m	E	30 m	
F	30 m	F	30 m	



Limiti di immissione per nuove infrastrutture

Nella fase progettuale per la realizzazione di nuove infrastrutture devono essere individuati dei corridoi progettuali che possano garantire la miglior tutela dei recettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

I limiti in vigore dal 16 giugno 2004 sono riportati nella seguente tabella:

Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza di fascia (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150				
D urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati nella tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla Classificazione Acustica			
F locale		30				

*Per le scuole vale solo il limite diurno.

Limiti di immissione per infrastrutture esistenti e assimilabili

I limiti, per le infrastrutture esistenti, devono essere conseguiti con le modalità di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Sono prioritari gli interventi nelle aree con presenza di scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, poste in fascia A.

Le attività di risanamento nella fascia B o all'esterno di tale fascia devono essere armonizzate con i piani comunali.



Limiti per le infrastrutture esistenti sono indicati nella tabella seguente.

Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza fasce pertinenza acustica (m)	Scuole* ospedali case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati nella tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla Classificazione Acustica			
F locale		30				

*Per le scuole vale solo il limite diurno.

www.gruppozadig.it



Interventi

Il rispetto dei valori sopra indicati è verificato a 1 m dalla facciata dell'edificio. Se i limiti previsti non sono tecnicamente conseguibili, si devono garantire i seguenti valori:

- 35 dB(A) notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) notturno per altri ricettori;
- 45 dB(A) diurno per le scuole.

Tali valori devono essere valutati all'interno dell'abitazione, nel centro stanza, a finestre chiuse e a 1,5 m dal pavimento.

Nella determinazione dei livelli di rumorosità all'interno delle abitazioni non si deve necessariamente procedere con le modalità previste dal D.M. 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*, ovvero con un monitoraggio dei L_{Aeq} rilevati 24 ore al giorno per una settimana. Tale metodologia di rilevamento prevista per le misurazioni in esterno non può per ovvie ragioni essere condotta in un locale di un insediamento residenziale occupato.

Nello stesso art. 6, del D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, sono indicate anche le priorità di intervento per la mitigazione del rumore ovvero:

- interventi sulla sorgente (barriere fonoisolanti, tunnel, ecc.);
- interventi sulla via di propagazione del rumore (per es. asfalti fonoassorbenti);
- interventi diretti al ricettore (sostituzione dei serramenti, rifacimento delle facciate, ecc.).

Interventi al ricettore

Gli eventuali interventi al ricettore saranno attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Infrastrutture dei Trasporti.

Risanamento a carico del titolare

In caso di realizzazione di nuovi insediamenti in fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciato dopo il 16 giugno 2004.

Per le nuove infrastrutture, gli ampliamenti in sede, gli affiancamenti e le varianti, gli interventi di mitigazione del rumore sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo l'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura, e devono considerare solo la protezione della quota di rumore che riguarda la parte della costruzione eccedente i 4 m di quota.



TITOLO III - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

Art. 8. REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune di Berlingo, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, provvederà a redigere e ad adottare i piani di risanamento acustico del proprio territorio, nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997;
- presenza nella Classificazione Acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A). In tal caso il piano viene approvato contestualmente alla Classificazione Acustica del territorio comunale e riguarda solo le zone interessate al salto di classe.

Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente o nel Piano di Governo del Territorio, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento e dell'articolo 10, comma 5, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447.

Possono essere incaricati della redazione del piano di risanamento, tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale, iscritti nell'elenco regionale come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447.

Art. 9. CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 Novembre 2000 "*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*", devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;



- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

www.gruppozadig.it

Art. 10. APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13. Può essere chiesto il parere di A.R.P.A. competente per il territorio a titolo di consulenza. Il parere di questo ente tuttavia non è né obbligatorio né vincolante.

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico dell'avvenuta pubblicazione invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.



TITOLO IV - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 11. NORME GENERALI

Fatte salve le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, i nuovi insediamenti artigianali/industriali non sono ammessi nelle classi I e II. E' consentita deroga, dietro istanza rivolta al competente ufficio comunale, per piccole attività artigianali (esempio: lavanderie, pizzerie da asporto, sartorie, ecc...) i cui impianti non siano causa di emissioni sonore in grado di modificare significativamente il clima acustico della zona.

Gli insediamenti industriali e artigianali esistenti all'interno delle classi I, II, III e IV devono valutare le proprie emissioni acustiche e, qualora necessario, adeguarle con un piano di risanamento da predisporre ai sensi dell'art. 15 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

Il Comune può favorire e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

Art. 12. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della Classificazione Acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale da parte del Consiglio Comunale. Esso viene indirizzato al Comune, che per la relativa approvazione, qualora lo ritenga necessario, si avvarrà di un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge, richiedendo una risposta nel termine massimo di 60 giorni.

Art. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Le modalità di redazione dei piani di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 Novembre 2001, n. 7/6906; in particolare i piani stessi dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;



- la zona di appartenenza secondo la Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PGT;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.

La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 16 Novembre 2001, n. 7/6906, con indicata la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore e la posizione dei recettori potenzialmente disturbati.

Dovranno inoltre essere valutati, con metodo previsionale, i benefici attesi dall'intervento di risanamento.

Art. 14. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13, il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano stesso.

Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa al Comune.

Art. 15. IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996 (19 Marzo 1997), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 52 del 4 Marzo 1997, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (impianti non ubicati nelle classi dalla I alla V) o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel



caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 se gli impianti e macchinari sono già esistenti e per quelli in esercizio o autorizzati all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del decreto (DM 11/12/1996).

Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, per i nuovi impianti a ciclo produttivo continuo, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire e della dichiarazione di inizio attività produttiva.

www.gruppozadig.it



Zadig S.r.l.
20831 Seregno (MB)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C. C. I. A. A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
info@gruppozadig.it
Uffici tecnici:

Roma – Bologna – Bolzano

AB110

TITOLO V - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 16. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, la domanda per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

La valutazione di impatto acustico costituisce inoltre parte integrante delle domande di dichiarazione di inizio attività produttiva e, ai sensi della D.G.R. 17 Maggio 2004, n. 7/17516, delle domande di rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di bevande e alimenti.

Sono tenuti a predisporre un'idonea documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Comune compreso) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale con le modalità previste dalla D.G.R. 8 Marzo 2002, n. VII/8313. La documentazione di previsione di impatto acustico, completa di cartografia e planimetrie orientate dei luoghi, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività in progetto, stimando con modalità previsionali le possibili modificazioni della situazione acustica riscontrabile nella zona e presso i potenziali recettori sensibili, *ante operam*.

La documentazione, unitamente alla domanda di permesso di costruire o di dichiarazione di inizio attività produttiva, viene inviata al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente responsabile, per il parere di competenza.



Il parere positivo di A.R.P.A. è vincolante per il rilascio del permesso di costruire, licenza od autorizzazione all'attività.

L'installazione di ogni altro impianto industriale o civile le cui emissioni acustiche possano determinare alterazioni significative della sonorità dell'ambiente esterno e degli ambienti confinati, è soggetta a discrezione del Comune a preventiva valutazione previsionale di impatto acustico.

Art. 17. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico ossia aeroporti, discoteche, impianti sportivi, ferrovie e strade di tipologia A, B, C, D, E e F.

La relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto con decreto regionale, deve contenere:

- descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata al nuovo insediamento;
- individuazione e descrizione delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurati nell'area;
- informazioni sulla disposizione spaziale dell'edificio, sulla sua destinazione d'uso, sulla collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- descrizione dei requisiti acustici degli edifici in progetto e dei loro componenti;
- descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento;
- valutazioni relative alla compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area e se la stessa è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore.

La documentazione di clima acustico viene trasmessa dal Comune al Dipartimento ARPA di pertinenza territoriale, per il parere di competenza.

Art. 18. AUTOCERTIFICAZIONE

La documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13, può essere proposta nelle forme di



autocertificazione previste dalla legislazione vigente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, art. 1, lettera h, ed art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445).

Il documento di autocertificazione, sottoscritto dal Responsabile Legale dell'attività, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, meccanico, tessile, ecc), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, ecc.);
- Descrizione dei cicli tecnologici degli impianti, delle apparecchiature, con riferimento alle sorgenti di rumore presenti, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi;
- Classificazione Acustica dell'area in base alla Classificazione Acustica approvata dal Comune o, in assenza di questa, in base alla classificazione provvisoria prevista dall'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 Marzo 1991;
- Descrizione della situazione acustica preesistente, anche con informazioni di carattere qualitativo e descrittivo;
- Distanza degli insediamenti abitativi più vicini all'attività;
- Assenza di sorgenti acustiche che possono determinare alterazioni della sonorità dell'ambiente esterno e degli ambienti confinati.

Art. 19. PERMESSI DI COSTRUIRE NELLA FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

La documentazione necessaria ad ottenere il permesso di costruire all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture dei trasporti stradali e ferroviarie deve essere completata con il documento di valutazione previsionale di clima acustico di zona, di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Per le aree non ancora edificate, interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 7 e 8, sono a carico del titolare del permesso di costruire.

Art. 20. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

In data 14 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 7 luglio 2009, n. 88 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - legge comunitaria 2008. (09G0100)*". All'art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) viene indicata la necessità di riscrivere i decreti correlati con l'inquinamento acustico e vengono riportate alcune indicazioni inerenti l'applicazione del D.P.C.M. 5/12/1997. In particolare il comma 1 stabilisce che "... il



«Governo è delegato ad adottare [...] entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di [...] requisiti acustici degli edifici [...]»; il comma 2 attesta che «i decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto [...] della [...] definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico»; infine il comma 5 recita che «in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. [...]».

Nel luglio 2010 l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) ha redatto, su richiesta del Ministero dell'Ambiente la norma UNI 11367 che descrive un metodo per la classificazione acustica degli edifici. Tuttavia, ad oggi, la norma è un documento volontario che può essere utilizzato dai collaudatori per definire la classe acustica di un immobile esistente o di nuova costruzione. I valori limite definiti nella norma non hanno valore di legge non essendo richiamati in alcun documento legislativo.

In attesa che gli organi di governo si pronuncino si riporta nei paragrafi seguenti quanto indicato dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in merito alla determinazione dei requisiti acustici passivi.

La documentazione per il rilascio del permesso di costruire o ristrutturare (dove per ristrutturazione si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, delle facciate esterne, verniciatura esclusa) edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13, una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti con modalità previsionali il rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997.

Gli ambienti abitativi sono classificati secondo la seguente tabella (art. 2, D.P.C.M. 5 Dicembre 1997):

AB110



Categoria A	Edifici adibiti a residenze o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici o assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

R_w indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti.

$D_{2m,nT,w}$ indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata.

$L_{n,w}$ indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato.

Il rumore prodotto da impianti tecnologici è caratterizzato da:

L_{ASmax} livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo.

L_{Aeq} livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A per i servizi a funzionamento continuo.



I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici, sono riportati nella seguente tabella.

Categorie	Parametri				
	R_w	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1) D	55	45	58	35	25
2) A, C	50	40	63	35	35
3) E	50	48	58	35	25
4) B, F, G	50	42	55	35	35

www.gruppozadig.it

Gli uffici comunali competenti, in fase di rilascio del certificato di agibilità, possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite suddetti, effettuate in conformità all'allegato A del D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e alle norme tecniche UNI EN ISO 140-4-5 e UNI EN ISO 717-1.

Art. 21. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Nella definizione di nuove destinazioni d'uso delle aree territoriali devono essere considerate le fonti d'inquinamento acustico presenti o previste, in modo da prevederne gli effetti e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

Ad ogni adozione di Piano di Governo del Territorio o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la Classificazione Acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla D.G.R. del 12 Luglio 2002 n. 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla Classificazione Acustica delle zone in cui questi vengono realizzati. Qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla Classificazione Acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

La variante alla Classificazione Acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere il Comune nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.



TITOLO VI - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 22. RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE

Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo, nell'utilizzo di tali veicoli, di limitare le manovre ed operazioni rumorose, al minimo richiesto dalle necessità di conduzione dei veicoli stessi.

In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:

- segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione;
- partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto;
- effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo;
- riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili;
- transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato;
- transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari.

Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'art. 6. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite assoluti di immissione previsti per la zona, e dei limiti stabiliti dal D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, per le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture, il rumore prodotto dal traffico veicolare stradale è verificato in prossimità della facciata e con il microfono posto ad un'altezza pari a quella del primo piano degli edifici prospicienti la sede stradale. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengono effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata e con il microfono posto a 4 m di altezza dal piano campagna.

Gli accertamenti sono disposti dal Responsabile del Comando di Polizia Locale e sono effettuati dal Dipartimento ARPA territorialmente competente o da un tecnico competente in acustica ambientale specificamente incaricato dal Comune.

Il Comune riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore determinato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui al D.M. 29 Novembre 2000 e all'articolo 9 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13, per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza di ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 23. RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO

Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente regolamento.

Ai sensi degli articoli del successivo Titolo VII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Il Responsabile del Comando di Polizia Locale può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare attività temporanee in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 24. RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE

È facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale. Le stesse non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo Invernale (1 Ottobre – 31 Marzo)

- da Lunedì a Venerdì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
- Sabato e Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00.

Periodo estivo (1 Aprile – 30 Settembre)

- da Lunedì a Venerdì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
- Sabato-Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Comando di Polizia Locale, devono



comunque essere adottati tutti gli accorgimenti utili a ridurre la rumorosità delle attrezzature impiegate limitando le operazioni di maggior disturbo, a brevi periodi nell'arco della giornata.

Nei box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino rumori molesti. Sono permesse attività potenzialmente rumorose che abbiano carattere occasionale, se svolte da privati, a titolo di passatempo, hobby, o manutenzione periodica. Le stesse dovranno essere svolte nell'ambito degli orari di cui al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

Ai dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, e a bordo degli autoveicoli, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

Art. 25. LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE DOTATI DI IMPIANTI ELETTRACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE

I luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento o dei limiti concessi in deroga dietro istanza rivolta al Responsabile del Comando di Polizia Locale, ai sensi dell'articolo 30. Sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2, del D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 215, effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello stesso D.P.C.M.

Art. 26. CAMPANE

Il suono delle campane è escluso dall'ambito di applicabilità dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997. In base a casistiche esistenti in letteratura, il Comune in particolari situazioni può rivolgersi alle autorità ecclesiastiche di zona per concordare l'adozione di eventuali provvedimenti.



TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 27. DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Si definisce "temporanea" qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

Art. 28. ATTIVITÀ SOGGETTE

È sottoposto a preventiva autorizzazione, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lo svolgimento delle seguenti attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico:

- cantieri edili e stradali;
- manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto;
- luna park e circhi;
- manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto;
- concerti all'aperto;
- annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
- utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
- spettacoli pirotecnici.

La richiesta di autorizzazione è presentata in carta semplice al Comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Comando di Polizia Locale e corredata da una relazione illustrativa contenente:

- i contenuti e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- la caratterizzazione urbanistica della zona circostante l'area dove si svolge l'attività e l'individuazione dei recettori sensibili (abitazioni) potenzialmente più esposti alle immissioni rumorose della stessa.

Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, occorre quantificare l'eventuale incremento di traffico veicolare indotto dall'attività.

I cantieri edili e stradali aperti per conto del Comune, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune, non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli



accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

Le attività temporanee elencate al comma 1, che risultino prive di autorizzazione, sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Comando di Polizia Locale.

Art. 29. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Sul territorio comunale non vi sono aree adibite ad attività a carattere temporaneo quali feste popolari, feste di associazioni, etc. Il Comune si atterrà a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventuali attività a carattere temporaneo.

Art. 30. LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.

Nella tabella seguente vengono riportati, per ciascuna attività a carattere temporaneo, gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi e gli eventuali limiti derogabili.



LIMITI E ORARI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

ATTIVITÀ	ORARI CONSENTITI	DEROGA AGLI ORARI	LIMITE DIFFERENZIALE DIURNO 5 DB(A)	LIMITE DIFFERENZIALE E NOTTURNO 3 DB(A)	LIMITI DI ZONA*
1. Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 19.00 (estate) Dalle 14.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi (per cantieri stradali escluso anche il sabato mattina)	SI In periodo diurno e solo per lavorazioni non rumorose	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
3. Luna park e circhi	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
4. Piano bar (o similare) all'aperto connesso con esercizio pubblico Occasionale (7 giorni complessivamente nella stagione)	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	NO	Derogato	Derogato	Derogati

www.gruppozadig.it



ATTIVITÀ	ORARI CONSENTITI	DEROGA AGLI ORARI	LIMITE DIFFERENZIALE DIURNO 5 DB(A)	LIMITE DIFFERENZIALE E NOTTURNO 3 DB(A)	LIMITI DI ZONA*
5- Piano bar (o similare) all'aperto connesso con esercizio pubblico Non Occasionale (più di 7 giorni complessivamente nella stagione)	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Nessuna deroga
6. Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici Occasionali	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogato	Derogato	Derogati
7. Discoteche all'aperto Occasionale (7 giorni complessivamente nella stagione)	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogato	Derogato	Derogati
8. Discoteche all'aperto Non occasionali	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogato	Nessuna deroga	Nessuna deroga
9. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Derogati



ATTIVITÀ	ORARI CONSENTITI	DEROGA AGLI ORARI	LIMITE DIFFERENZIALE DIURNO 5 DB(A)	LIMITE DIFFERENZIAL E NOTTURNO 3 DB(A)	LIMITI DI ZONA*
10. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
11. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) Dalle 6.30 alle 19.00 (periodo estivo)	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
12. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Nessuna deroga
10. Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 24.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Nessuna deroga

*Il rispetto del limite di zona deve essere valutato considerando l'emissione acustica generata complessivamente dall'attività durante il tempo di esercizio, rapportata all'intero tempo di riferimento notturno o diurno con le modalità di cui al Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 all. B punto 2 lettera b).

I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs 4 Settembre 2002, n. 262.



Art. 31. RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA'
TEMPORANEE RUMOROSE

L'Ufficio del Comando di Polizia Locale, preposto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività temporanee rumorose, anche in deroga al rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, verifica i permessi di costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea, per cui si chiede autorizzazione, non risulti incompatibile con il contesto sociale e urbanistico e con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

- limiti derogati;
- orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente regolamento;
- precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.

Nessuna delle attività di cui all'articolo 29 può essere intrapresa senza l'autorizzazione prevista dal presente articolo.

Su tutto il territorio comunale inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari, e schiamazzi di ogni tipo. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.



TITOLO VIII - SANZIONI

Art. 32. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale (art. 10, comma 1, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, e delle disposizioni dettate del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (art. 10, comma 3, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

Art. 33. SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE E DI EMISSIONE

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di immissione e di emissione di cui all'art. 6 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10, comma 2, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

Art. 34. SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI

Chiunque provoca rumori molesti in maniera tale da arrecare disturbo è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Locale.

Art. 35. ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI

Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 29 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti è punito con sanzione amministrativa della somma da € 100 a € 500 (stabilita dal Comune per inosservanza dei regolamenti comunali) e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività.



Art. 36. IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI LOCALI DI INTRATTENIMENTO
DANZANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

I titolari di locali di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi con intrattenimento musicale che non sono in possesso dell'autocertificazione prevista dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10, Legge 26 Ottobre 1995, n. 447) e con la sospensione della licenza d'esercizio, fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. anzidetto.

www.gruppozadig.it



Zadig S.r.l.
20831 Seregno (MB)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
info@gruppozadig.it
Uffici tecnici:
Roma – Bologna – Bolzano

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37. PROCEDIMENTI E ATTIVITÀ IN CORSO

Le attività temporanee di cui all'art. 30 del presente regolamento che, alla data di entrata in vigore dello stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 38. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere di A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali e alla cittadinanza intera.

Art. 39. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nello stesso. Qualsiasi prescrizione del presente regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.



APPENDICE - MODULISTICA

ALLEGATO 1 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

BOZZA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BERLINGO PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

(paragrafo da inserire nelle relative licenze)

L'attivazione di sorgenti rumorose durante lo svolgimento della manifestazione (*indicare il tipo di manifestazione*) è consentito dalle orealle ore e dalle ore alle ore e con il rispetto dei limiti non derogati (*vedere tabella articolo 31 a seconda del tipo di manifestazione*).

Durante la manifestazione dovranno in ogni modo essere evitati rumori molesti e il Comune si riserva la facoltà di revoca immediata della presente autorizzazione nel caso di comprovate situazioni di disturbo alla quiete pubblica, senza pregiudizio dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 659 del codice penale.



Zadig S.r.l.
20831 Seregno (MB)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
info@gruppozadig.it
Uffici tecnici:

Roma - Bologna - Bolzano

AB110

ALLEGATO 2 - CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI



**Al Responsabile del Comando di Polizia Locale
Comune di Berlingo**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA**

(da allegare alle domande di Permesso di Costruire o cantieri stradali)

Il sottoscritto in qualità di
(legale rappresentante/titolare/ecc.) della ditta con sede
legale (via, civico, città C.A.P.
.....telefono.....)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione del Piano di
Classificazione Acustica, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di
..... (cantiere edile - stradale - altro) ubicato in....., via
..... n. civico, dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa), nella fascia
oraria dalle alle in zona della Classificazione Acustica del
Territorio Comunale,

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel Regolamento Comunale di attuazione del Piano di
Classificazione Acustica, adducendo le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....
.....
.....



A tal fine il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- Elenco dei macchinari utilizzati in cantiere, con allegata la relativa dichiarazione di conformità e l'indicazione della potenza sonora emessa.
- Elenco degli impianti rumorosi a funzionamento continuo, quali generatori di corrente, betoniere, compressori, ecc, caratterizzati da una buona manutenzione e da eventuali dispositivi silenziatori installati.
- Descrizione degli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti.
- Identificazione dei potenziali recettori sensibili presenti nella zona.
- Valutazione del rumore prodotto dai mezzi di cantiere.

In fede.

Data

Firma

www.gruppozadig.it



Zadig S.r.l.
20831 Seregno (MB)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C. C. I. A. A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
info@gruppozadig.it
Uffici tecnici:

Roma – Bologna – Bolzano

AB110

www.gruppozadig.it

**ALLEGATO 3 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO
AL PUBBLICO (FESTE POPOLARI, LUNA PARK, MANIFESTAZIONI
MUSICALI, ECC.)**

Marca da
Bollo

**Al Responsabile del Comando di Polizia Locale
Comune di Berlingo**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici)**

Il sottoscritto in qualità di
(presid. dell'associaz./resp. leg. manifest./ecc) del (nome
associazione, ente, ditta o altro), sede legale (via, civico
....., città, C.A.P., telefono

CHIEDE

ai sensi dell'art. dell'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione del Piano di
Classificazione Acustica, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea
consistente in (concerto/luna park/manifestazione/ecc.) in
....., località via/piazza n., dal
(gg/mm/aa - orario inizio) al (gg/mm/aa – orario fine), ubicata in zona
..... della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari e/o limiti indicati nel Regolamento comunale di attuazione del Piano di
Classificazione Acustica, adducendo le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....



A tal fine il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- Planimetria della zona interessata dalla manifestazione con evidenziati gli spazi a diverso utilizzo (piste da ballo, palco per orchestre, altoparlanti, schermo cinematografico, ecc) e le zone interessate dal superamento dei limiti.
- Tipologia delle sorgenti sonore e loro modalità di emissione.
- Ubicazione delle sorgenti sonore e direzione di propagazione delle emissioni.
- Descrizione degli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.).
- Ubicazione dei recettori più esposti e/o più sensibili.
- Definizione della distanza minima di posizionamento degli impianti dalle abitazioni confinanti.
- Interventi previsti per la mitigazione delle emissioni sonore, quali barriere acustiche permanenti per tutto il periodo di utilizzo dell'area.
- Valutazione del rumore prodotto dall'afflusso di pubblico e dai mezzi di trasporto.
- Identificazione dei percorsi di accesso all'area, dell'ubicazione dei parcheggi e dei collegamenti con i servizi pubblici di trasporto, al fine di contenere le emissioni sonore prodotte nelle fasi di deflusso del pubblico in orario notturno.

In fede.

Data

Firma



ALLEGATO 4 – SCHEMA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' TEMPORANEE

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Il Responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Berlingo, vista la domanda presentata dal Sig., in qualità di, ai sensi dell'art 29 del Regolamento Comunale di attuazione del Piano di Classificazione Acustica, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di in deroga ai limiti previsti dal Regolamento,

AUTORIZZA

ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento suddetto, l'attività di alle seguenti condizioni.

L'attivazione di sorgenti sonore è consentita nei giorni
dalle ore alle ore

Per l'esercizio dell'attività è possibile derogare i seguenti limiti:

limite differenziale diurno	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
limite differenziale notturno	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
limite assoluto di immissione diurno zona	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
limite assoluto di immissione notturno zona	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Data

Il Responsabile del Comando di Polizia Locale
(Comune di Berlingo)

Firma



ALLEGATO 5 -DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE PRATICHE EDILIZIE

Servizio Edilizia Privata

Comune di Berlingo

Spett. le Ditta

Via

Comune di

OGGETTO: P.E. N. DEL INTESATA A - VALUTAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO DI ZONA

Il Sig nato a residente a in via
..... in qualità di (committente, costruttore, progettista)
responsabile del progetto che prevede la costruzione di un edificio ad uso
..... (residenziale, commerciale, servizi, uffici, altro), nell'area sita in via
..... del Comune di, considerato che tale area
..... (*si colloca/non si colloca*) nella fascia di pertinenza acustica di
un'infrastruttura dei trasporti:

- FERROVIA
- STRADA DI TIPO A
- STRADA DI TIPO B
- STRADA DI TIPO C
- STRADA DI TIPO D
- STRADA DI TIPO E
- STRADA DI TIPO F

per ottenere il permesso di costruire, ai sensi dell'art. 8, della Legge 26 Ottobre
1995, n. 447

DEVE

completare la pratica in oggetto con:

- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.

Tale documento deve essere redatto e firmato da un tecnico competente in
acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge 26
Ottobre 1995, n. 447.

Data

Il Responsabile del Servizio



Servizio Edilizia Privata
Comune di Berlingo

Spett. le Ditta

Via

Comune di

www.gruppozadig.it

**OGGETTO: P.E. N. DEL INTESATA A -
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE
SORGENTI SONORE INTERNE**

Il Sig nato a residente a in via
..... in qualità di (committente, costruttore, progettista),
responsabile del progetto che prevede la costruzione/ristrutturazione di un edificio
ad uso (residenziale, commerciale, servizi, uffici, altro), nell'area sita in
via del Comune di, ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995,
n. 447, dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e del D.P.C.M. 5
dicembre 1997, per ottenere il permesso a costruire,

DEVE

integrare la pratica in oggetto con una valutazione preliminare che attesti il rispetto
dei limiti di fonoisolamento previsti per le diverse strutture (facciate, partizioni
orizzontali e verticali tra diverse unità immobiliari) e per gli impianti a funzionalità
continua (impianto di riscaldamento/condizionamento) e discontinua (ascensori,
autoclave, scarichi, ecc.).

Tale documento deve essere redatto e firmato da un tecnico competente in
acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge 26
Ottobre 1995, n. 447.

Data

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO 7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Normativa nazionale

- Codice Penale Italiano, art. 659
- Codice Civile Italiano, artt. 844 e 2043
- Circolare Ministeriale 22/05/67 N. 3150 “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici degli edifici”
- DM 18/12/75 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”
- DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
- Legge 26/10/95, N. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- DM 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
- DM 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- DPR 11/12/97, N. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
- DM 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- DPCM 31/03/98 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3,



- primo comma, lettera b), e dell'art. 2, sesto, settimo e ottavo comma, della legge 26 ottobre 1994, N. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»
- DPR 18/11/98, N. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
 - DPCM 16/04/99, N. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
 - DM 20/05/99 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
 - DPR 09/11/99, N. 476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 concernente il divieto di voli notturni"
 - DM 03/12/99 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"
 - DM 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte della società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
 - DPR 03/04/01, N. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447"
 - DM 23/11/01 "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
 - Legge 31/10/03, N. 306 "Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico"
 - DPR 30/03/04, N. 142 "Disposizioni per il contenimento per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
 - DM 01/04/04 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale"



- Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 06/09/04 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali"
- D. Lgs 17/01/05 N. 13 " Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"
- D. Lgs 19/08/05, N. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

Normativa Regione Lombardia

- LR 14/08/99, N. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa"
- LR 10/08/01, N. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- DGR 16/11/01, N. 7/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" articolo 10, comma 1 e comma 2"
- DGR 08/03/02, N. 7/8313 "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»"
- DGR 02/07/02, N. 7/9776 "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della Classificazione Acustica del territorio comunale»"
- DGR 01/10/02, N. 7/10556 "Approvazione dello schema di Convezione tra la Regione Lombardia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati «Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale» e «Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio», nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001"
- DGR 13/12/02, N. 7/11582 "Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune"



- DGR 23/04/04, N. 7/17264 “Bando per l’assegnazione e l’erogazione ai Comuni dei contributi a fondo perduto per la predisposizione della Classificazione Acustica in attuazione dell’art. 17, comma 1 della L.R. 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico»”
- DGR 17/05/04, N. 7/17516 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle Autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione delle L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003. Ob. 3.10.9 – Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali”

Disposizioni ARPA LOMBARDIA

Linee guida del 03/05/2004 “Inquinamento acustico; norma, procedure e prassi per il controllo ambientale”.

www.gruppozadig.it



Zadig S.r.l.
20831 Seregno (MB)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
info@gruppozadig.it
Uffici tecnici:
Roma – Bologna – Bolzano